

ESENTE 3°
SETTORE

pag. 1

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE "CANAPAMO APS"

15 LUGLIO 2022

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la sede dell'associazione, in Via del Caminaccio 66, 06081, Santa Maria degli Angeli (PG), utilizzando anche strumenti telematici, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **CanapAmo APS**.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Presidente Sig. Simone Casagrande Moretti, ed il Sig. Stefano Vitali quale Segretario incaricato per l'Assemblea ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sugli ordini del giorno, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Proposte di modifica/integrazioni dello Statuto dell'Associazione per adeguamento al procedimento di trasmigrazione ed iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Simone Casagrande Moretti il quale illustra ai soci la necessità di apporre delle opportune modifiche/integrazioni allo Statuto dell'Associazione come da richieste pervenute tramite mail dagli Enti preposti in data 16 Giugno 2022.

Si procede quindi all'elenco di tutte le non conformità elencate nella suddetta comunicazione ufficiale pervenuta e si procede a proporre

le integrazioni e modifiche richieste, sotto la supervisione dei soci

presenti. In particolare, per rispettare le indicazioni pervenute dagli

Enti preposti sono modificati/integrati i seguenti articoli:

- ART.3 del nuovo statuto in riferimento alle seguenti non conformità: indicazione delle "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale", come da principi generali del CTS; l'indicazione dello "svolgimento delle attività a favore degli associati, di loro familiari e di terzi", come da art. 35 comma 1 del CTS; l'indicazione che l'associazione "si avvale in maniera prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati", come da art. 35 comma 1 del CTS
- ART.6 del nuovo statuto in riferimento alle seguenti non conformità: Non presente la disciplina dei volontari, come da art. 17 del CTS
- ART.8 del nuovo statuto in riferimento alle seguenti non conformità: i soci minorenni non possono far parte dell'associazione, disposizione contraria al CTS.
- ART.17 e 28 del nuovo statuto in riferimento alle seguenti non conformità: Non previsto l'organo di controllo e le sue funzioni, art. 30 e 31 del CTS.
- ART.19 del nuovo statuto in riferimento alle seguenti non conformità: Non disciplinate in modo esaustivo tutte le competenze dell'assemblea, come da art. 25 del CTS; assemblea ordinaria e straordinaria prevedono uno stesso quorum, disposizione

contraria ai principi del CTS.

- ART.31 del nuovo statuto in riferimento alle seguenti non conformità: Non previste le modalità con le quali i soci possono esaminare i libri sociali e l'elenco esaustivo degli stessi, disposizione contraria all'art. 15 del CTS

Tutte le modifiche proposte sono votate all'unanimità dai soci presenti secondo le modalità di voto previste dallo Statuto. Il registro delle presenze viene conservato all'interno della sede dell'Associazione.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo si impegnano quindi a registrare, secondo i tempi prestabiliti, il nuovo statuto presso

l'Agenzia delle Entrate competente e ad inviare il nuovo statuto agli Enti preposti per la trasmigrazione presso il RUNTS, secondo le modalità e le tempistiche richieste.

Alle ore 24:00, non avendo altri argomenti da discutere nell'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta odierna.

Il Segretario per l'Assemblea

Il Presidente


Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Tributi di Perugia
Registrato al n. 2532 mod. 83
in data 17 AGO. 2022
Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BR/IV)
L'Addetto al Servizio





Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio 1012/2000 di Perugia
Registrazione n. 2532 Mod. 3°
in data 17 AGO. 2022

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)
L'Addetto al Servizio
Antimi Maria Antonietta

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "CanapAmo"

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1 E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Canapamo" Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "CanapAmo APS" L'Associazione ha sede legale in Via del Caminaccio 66, 06081, Assisi (PG). Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA'

ART.3 - L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e indipendente. L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

- I. *Sussidiarietà* tra i soci e tra le strutture a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale; in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile;
- II. *Partecipazione* effettiva dei soci alla vita dell'associazione e alla realizzazione dei programmi;
- III. *Libertà* dei soci di intraprendere tutte le attività economiche ed organizzative inerenti alla canapicoltura
- IV. *Rispetto e difesa* dell'ambiente attraverso la promozione della canapa e di tutte le energie rinnovabili.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, in particolare: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area

economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

SCOPI

ART.4 - L'Associazione persegue i seguenti scopi di promozione sociale:

- I. Tutelare e diffondere la coltivazione della canapa (Cannabis) in tutti i settori produttivi e di utilizzo, con particolare riguardo per le sementi italiane;
- II. Stimolare e sviluppare la ricerca volta a favorire e agevolare la coltivazione della canapa, con particolare riguardo per la salvaguardia dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro dell'uomo. Il sostegno alla ricerca interesserà tutte le fasi dalla filiera: coltivazione, lavorazione e trasformazione sia a livello agricolo che industriale, della canapa e di ogni altra risorsa naturale rinnovabile ed ecosostenibile;
- III. Diffondere la coltivazione della canapa come deterrente alla lotta contro l'inquinamento;
- IV. Fare da portavoce degli interessi e delle esigenze dei soggetti che coltivano la canapa e/o ne lavorano e utilizzano i prodotti, di fronte ad enti regionali, nazionali e sovranazionali. Impegnandosi a sostenere la produzione sia agricola che industriale e l'impiego dei prodotti derivati;
- V. Promuovere iniziative che valorizzino la canapicoltura;
- VI. Promuovere la canapa come risorsa ecologica nei diversi settori dell'agricoltura, dell'energia, del tessile, della carta, della bioedilizia e di ogni altro possibile settore di interesse e applicazione;
- VII. Promuovere la canapa come farmaco, attraverso l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e tutela dei diritti dei pazienti in terapia;
- VIII. Promuovere la canapa come alimento;
- IX. Fare informazione e divulgazione sui temi dell'ecosostenibilità, biocompatibilità, risorse rinnovabili, economia circolare e locale, tutela del territorio e canapicoltura a carattere biologico;
- X. Effettuare la formazione inerente alle tematiche sopra elencate, ai fini della divulgazione e con ogni mezzo.

ART.5 - Per il raggiungimento degli scopi elencati all'Art.4, l'Associazione può:

- I. Svolgere attività di formazione, ricerca e documentazione;
- II. Svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti di tutta la popolazione e organi pubblici, con particolare attenzione all'importanza della canapa come risorsa rinnovabile, ecosostenibile e versatile;
- III. Promuovere e organizzare convegni tecnico-scientifici, incontri, dibattiti, momenti di studio, corsi e seminari;
- IV. Promuovere e/o elaborare bandi inerenti al tema della canapa, con conseguente assegnazione di premi e/o borse di studio;
- V. Sensibilizzare e coinvolgere sia privati che associazioni di qualsiasi natura, ai fini della realizzazione dell'oggetto associativo;
- VI. Organizzare, patrocinare ed intervenire in eventi culturali e sociali come mostre, esposizioni, convegni ed in ogni altro contesto ritenuto opportuno;
- VII. Proiettare film, cortometraggi e materiali audiovisivi, acquistando se necessario i relativi diritti d'autore.

- VIII. Curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, monografie, dossier, dispense ed ogni altro tipo di materiale divulgativo;
- IX. Promuovere e/o sostenere un network di realtà italiane, europee ed internazionali ritenute virtuose e coerenti con le finalità sociali dell'Associazione;
- X. Realizzare coltivazioni regolarmente autorizzate e certificate dagli enti competenti;
- XI. Organizzare viaggi di studio e di ricerca;
- XII. Promuovere e/o sostenere iniziative di finanza etica, di economia circolare e no profit;
- XIII. Sostenere e rappresentare imprese che si impegnano a diffondere la canapa in tutte le sue lavorazioni ed utilizzi;
- XIV. Organizzare acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale;
- XV. Far conoscere e promuovere prodotti e servizi, le loro tecniche di produzione e utilizzo, coerenti con lo scopo sociale;
- XVI. Fornire ai soci ogni tipo di assistenza e rispondere adeguatamente ad ogni altra richiesta, purché compatibile con lo scopo e l'oggetto associativo;
- XVII. Instaurare collaborazioni con il mondo dell'imprenditoria per la creazione di prodotti derivati dalla canapa;
- XVIII. Collaborare con istituzioni pubbliche locali, nazionali e sovranazionali ai fini della progettazione e gestione di iniziative comuni;
- XIX. Realizzare e/o gestire marchi che valorizzino le produzioni dei propri associati e della canapa *made in Italy*, attraverso la predisposizione di appositi disciplinari che definiscano le caratteristiche di qualità, *conditio sine qua non* per l'utilizzo dei marchi stessi;
- XX. Stimolare e/o coordinare e/o supportare la presentazione di progetti sperimentali e innovativi all'interno del settore della canapicoltura, per mezzo di finanziamenti provenienti da fondi dell'Unione Europea, Stato italiano, regioni, comuni e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
- XXI. Organizzare eventi, sagre e fiere per la promozione e la divulgazione della Canapa, anche attraverso l'instaurazione e il consolidamento di partenariati con altre realtà imprenditoriali e associative nazionali e/o sovranazionali;
- CXII. Favorire e sostenere ogni iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione della filiera produttiva corta della Canapa.
- XIII. Costituire un comitato tecnico scientifico inerente ai vari settori della canapa, su delibera del Consiglio Direttivo e secondo apposito regolamento.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART.6 Volontari -L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.7 Lavoro retribuito- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ASSOCIATI

ART.8 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. La qualifica di socio è considerata sinonimo di associato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ogni sesso e che si impegnino a rispettare i principi, lo Statuto e la normativa dell'associazione. I portatori di handicap o malati inguaribili hanno diritto alla tessera gratuita come soci ordinari. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda degli interessati da presentarsi nelle opportune modalità stabilite, e rese opportunamente pubbliche, con delibera del Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Le iscrizioni decorrono dalla data di ammissione della domanda e terminano alla fine dell'Anno associativo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali come previsto dall'art. 31 del presente Statuto.

TIPOLOGIA DI ASSOCIATI

ART.9 - Il numero degli Associati è illimitato e questi si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e il cui nome è riportato tra i soci fondatori nell'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: soggetti privati, Enti, Istituzioni che ne richiedano, nelle opportune modalità, l'ammissione e che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'associazione con significativi apporti morali, materiali e fisici. La loro accettazione all'interno

dell'associazione avviene dietro espressa domanda effettuata tramite mail, o con apposito modulo di registrazione, che sarà accettata o respinta dal Consiglio Direttivo.

ART.10 - Tutti i soci vengono iscritti nell'apposito registro, partecipano all'attività associativa con pari diritti e doveri. Tutti i soci si possono candidare per le elezioni delle cariche del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto può essere esercitato anche per delega, certificata dal delegante, tramite mail all'indirizzo mail canapamoumbria@gmail.com.

ART.11 - E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro 30 giorni, sulla domanda di ammissione pervenuta. In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni, all'Assemblea Ordinaria che si pronuncerà in modo definitivo.

RINNOVO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART.12 - La qualità di associato si rinnova annualmente con il versamento della quota sociale funzionale al raggiungimento delle finalità associative.

I soci sono quindi tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita annualmente dal Consiglio direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione, di effettuare versamenti ulteriori a quelli ordinari.

ART.13 - Il socio ha tempo fino al 31 Gennaio dell'anno successivo per il rinnovo della tessera associativa. Decorso i 31 giorni, se non pervenuta nessuna comunicazione di rinnovo (tramite mail o per comunicazione diretta), decade la qualifica di associato.

ART.14 - La qualità di associato si perde per morte, recesso, non rinnovo della tessera, espulsione o morosità. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere espulso dall'associazione. Nello specifico i soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. Quando si rendono morosi del pagamento della tessera o delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'Art.13.
3. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome

ART.15 - L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ovvero aver dato lettura alla memoria presentata. La decisione, sebbene motivata, dovrà essere ratificata o cassata nella prima assemblea utile. Fino a quel momento il socio deve considerarsi sospeso e quindi non può partecipare alle attività sociali. Tanto i soci espulsi, quanto gli esclusi per morosità non hanno diritto al rimborso delle somme precedentemente versate per le quote sociali, né hanno diritto alcuno sui fondi sociali esistenti.

ANNO ASSOCIATIVO

ART.16 - L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ORGANI, CARICHE E FUNZIONI ASSOCIATIVE

ART.17 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;

- d. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n.117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART.18 - L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario, o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che redigerà e sottoscriverà il verbale finale insieme al consiglio direttivo, che protocollerà in apposito archivio. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART.19 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

In sede di Assemblea straordinaria si può:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; considerando tra i presenti anche i soci muniti di una certificazione di delega.

Per lo scioglimento dell'associazione, oltre alla presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

La convocazione (sia in via ordinaria che straordinaria) deve essere effettuata con avviso pubblico affisso all'albo della sede, ovvero attraverso il sito internet dell'associazione, Blog, mail e social, o qualunque altro mezzo scritto, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Nell'avviso deve essere contenuto l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Le delibere assembleari devono essere rese note mediante affissione all'albo della sede, pubblicazione nel Blog, invio di mail e pubblicazione social del relativo verbale. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Inoltre se ne deve costituire una raccolta a disposizione degli associati, presso l'archivio dell'associazione e/o tramite un gruppo mail.

ART.20 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avviene per scrutinio segreto. Il numero massimo di deleghe attribuibili ad un singolo associato è fissato a cinque. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART.21 – Il Consiglio Direttivo.

- I. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. L'eventuale revoca del Presidente da parte dell'Assemblea, non comporta sfiducia del Consiglio Direttivo.
- II. Il Consiglio Direttivo è composto sempre da un numero dispari di componenti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9, tra cui il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- III. Dura in carica 3 (tre) anni.
- IV. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- V. Le delibere avvengono per maggioranza assoluta dei presenti.
- VI. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato da quest'ultimo secondo le modalità di votazione previste dallo Statuto.
- VII. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consultivo, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria nei tempi e nei modi previsti nell'art.32 del presente Statuto.
- VIII. Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di accettare o respingere le richieste associative pervenute.
- IX. Il Consiglio Direttivo elegge tutte le cariche interne previste dallo Statuto
- X. Il Consiglio Direttivo formula e delibera tutti i regolamenti interni
- XI. Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione del comitato tecnico scientifico e il conseguente regolamento.
- XII. Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione dei comitati regionali e il conseguente regolamento.
- XIII. Il Consiglio Direttivo delibera la quota associativa annuale

ART.22 - Il Consiglio Direttivo è nominato, sino a scadenza o dimissioni, nelle seguenti persone e funzioni:

- a. Presidente;
- b. Vicepresidente;
- c. Consiglieri
- d. Tesoriere
- e. Segretario

ART.23 – Il Presidente.

- I. Secondo la legge il Presidente è, a tutti gli effetti, il legale rappresentante dell'Associazione.
- II. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti
- III. Il Presidente dura in carica il medesimo tempo del Consiglio Direttivo, può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea straordinaria

- IV. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, con la facoltà di riferire e rendere conto dell'operato svolto.
- V. Previo parere scritto e protocollato del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, compiere procedure agli incassi, quietanzare e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
- VI. Può conferire ai soci *la procura speciale* per la gestione di diverse attività, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo.
- VII. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- VIII. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato od impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.
- IX. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei suoi componenti.

ART.24 - Il Tesoriere si occupa delle incombenze economiche e fiscali dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Si relaziona costantemente per il miglior raggiungimento dell'oggetto associativo e viene eletto dal Consiglio Direttivo, restando in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito dallo Statuto.

ART.25 - Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

ART.26 - I Consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo e sono nominati ed eletti durante lo svolgimento dell'assemblea ordinaria con le stesse modalità elencate per l'elezione del Consiglio. I Consiglieri durano in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo con un numero massimo di 5 componenti. Possono essere sfiduciati tramite l'assemblea straordinaria, secondo le modalità prevista all'Art.14 dello Statuto.

ART.28- L'Organo di Controllo- L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART.29 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART.30 -

- I. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da ogni tipo di entrata ammessa dalla legalità per il raggiungimento dell'oggetto associativo e per il sostentamento dell'attività associativa;
- II. Tutte le movimentazioni di carattere economico e finanziario sono riportate nel bilancio annuale secondo la normativa di legge vigente;
- III. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili ed immateriali.
- IV. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- V. Tutte le tipologie di bene sopra elencati devono essere riportati nell'apposito inventario, che sarà effettuato l'anno successivo, entro e non oltre il 31 Gennaio. Deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART.31 - Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati,
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni tramite forma scritta (email).

ART.32 - Bilancio/Rendiconto annuale/Rendiconto raccolta fondi- Il bilancio consultivo dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART.33 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di

sperimentazione sulla Canapa, su tutti gli usi e i fini per i scopi stabiliti dal presente Statuto. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive, che rappresentano comunque attività marginale di sostentamento per le attività associative, sono inseriti in apposita voce del bilancio. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le previsioni, i scopi e gli obiettivi statuari dell'Associazione, in base alla normativa vigente.

ART.34 -Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo in base al regolamento specifico e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Tesoriere e del Segretario, presso la sede dell'Associazione. Scopo principale delle convenzioni sarà quello di favorire la visibilità degli enti convenzionati per i fini istituiti nel presente Statuto.

ART.35 -L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi. I rapporti tra l'Associazione, dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART.36 -Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

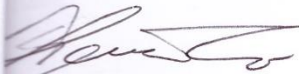
ART.37 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente:



Casagrande Moretti Simone

Il Segretario dell'Assemblea:



Vitali Stefano